



TerradiAbbracci
Associazione di Volontariato

TERRAdiABBRACCI

Associazione di volontariato ONLUS di diritto
Via Dante Freddi, 148 - 42123 Reggio Emilia
www.terradiabbracci.it
e-mail: info@terradiabbracci.it C.F.: 91153510358

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 23 ottobre 2020 alle ore 18,30, in Via M. K. Gandhi, 16 – Reggio Emilia (RE) si è riunita, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "TERRAdiABBRACCI" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
- 2) Approvazione delibere Comitato Direttivo
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti n.5 soci. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea Vincenzo Gallo e da Segretario il socio Federico De Santis.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n.117/2017 - Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte ad un Registro per mantenere l'iscrizione e per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Segue ampio dibattito durante il quale la socia Paola Bonfà propone di non essere fiscali nella richiesta della quota associativa ai nuovi partecipanti al primo incontro. L'assemblea approva e delibera, con voti favorevoli n. 5, di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.



TerradiAbbracci
Associazione di Volontariato

TERRADIABBRACCI

Associazione di volontariato ONLUS di diritto
Via Dante Freddi, 148 - 42123 Reggio Emilia
www.terradiabbracci.it
e-mail: info@terradiabbracci.it C.F.: 91153510358

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Al secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea approva le delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 20.

Il Segretario

Il Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "TERRAdiABBRACCI APS"

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1 - Costituzione, Denominazione e durata

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "**TerradiAbbracci APS**" (di seguito, in breve, "Associazione"). L'Associazione è un Ente del Terzo Settore disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, leggi regionali e dei principi dell'ordinamento giuridico.

1.2. L'Associazione ha durata illimitata.

1.3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi, ne favorisce la partecipazione Sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art.2 - Sede legale

2.1 L'Associazione ha sede in Reggio Emilia via M. K. Gandhi, 16, e può costituire sezioni regionali e locali. Il trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II SCOPI e ATTIVITA'

Art.3 - Scopi

3.1 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale in favore degli Associati, dei loro familiari e/o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

3.2 L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- 1.** Sostenere le persone che attraversano l'esperienza della separazione aiutandole a uscire da dinamiche distruttive per il benessere loro, dei figli e di tutto il sistema
- 2.** Promuovere e divulgare una nuova modalità di gestione della separazione coniugale, intendendo per coniugi anche i conviventi e le coppie di fatto, incidendo sulla cultura della separazione: un cambio di paradigma che sposta la conseguenza della separazione dalla battaglia a un cammino nuovo, di crescita, basato sul rispetto soprattutto dei minori, l'ascolto, la pace, la non violenza, la libertà, l'armonia familiare e di sistema, la gentilezza, il ringraziamento
- 3.** Assistere le persone nelle situazioni di conflittualità, con problemi relazionali anche di coppia, nelle dinamiche familiari;
- 4.** Proporre e organizzare la formazione sulla relazione, la gestione dei conflitti e i temi utili al ripristino dell'equilibrio emotivo e dell'ecologia del sistema familiare
- 5.** Sviluppare servizi di supporto, di riabilitazione e di benessere, per le persone e i loro familiari, intendendo per riabilitazione la sfera spirituale, fisica ed emotiva.

6. Promuovere e organizzare attività formative, di sostegno, come servizi o progetti a favore di minori e adolescenti
7. Promuovere e organizzare attività formative e di gestione delle problematiche relative all'abuso dei minori e delle persone fragili.
8. Sostenere le persone, anche economicamente, in periodi di particolare difficoltà legati alla separazione o all'abbandono

Art.4 - Attività

4.1 L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) interventi e servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse Sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio Sociale ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni Sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, Sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 In particolare l'Associazione si propone di:

1. acquisire e valutare progetti di terzi soggetti ovvero predisporre autonomamente progetti, che poi provvede ad organizzare e gestire, aventi ad oggetto la materia della riabilitazione (intesa nelle sfere fisica, psichica e spirituale), della resilienza, dell'induzione all'emersione di competenze, del reinserimento dell'individuo nella vita Sociale;
2. fornire assistenza e sostegno alle persone separate, divorziate o in difficoltà all'interno della coppia e della famiglia e comunque con problemi relazionali;
3. proporsi come punto di riferimento a cittadini e professionisti, nelle problematiche di coppia e di famiglia, nella gestione dei figli prima, durante e dopo la separazione o l'abbandono;
4. realizzare direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, attività di supporto nella prevenzione dei conflitti, con lo studio e la ricerca finalizzate ad offrire una diversa gestione delle separazioni per affrontarle

mantenendo la serenità, l'equilibrio personale e sostenendo i figli nel cambiamento di vita dei genitori;

5. offrire mediazione e attività di sostegno, di coaching e di care giver nelle situazioni conflittuali, di fragilità, di complessità relazionale, di riorganizzazione dei ruoli in qualsiasi contesto e in particolare nelle famiglie allargate;
 6. offrire supporto di coaching e di sostegno mettendo al centro le persone più fragili e i minori in generale, evidenziando e stimolando la correzione di comportamenti e dinamiche di alienazione parentale (PAS) e abuso di minori in qualsiasi forma vengano esercitate;
 7. offrire tecniche e consulenze volte al benessere della persona negli aspetti fisici, emotivi e spirituali, con costellazioni familiari, counseling, trattamento dei traumi, meditazione, educazione alimentare e trattamenti di benessere in generale.
 8. promuovere, favorire e gestire, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, attraverso adeguati interventi, programmi di assistenza individuali, di coppia, di famiglia, di gruppo, al fine di aiutare le persone a uscire da comportamenti distruttivi riconoscendo narcisismo e mancanze per raggiungere uno stato di armonia e di pace;
 9. offrire soluzioni abitative anche di emergenza alle persone e ai nuclei in difficoltà a causa della separazione e dei conflitti in genere, anche con la gestione e l'utilizzo di immobili donati o messi a disposizione dagli Enti pubblici, privati e/o provenienti dalla confisca alla criminalità organizzata
 10. studiare e definire programmi di aiuto e sostegno sia di coaching che economico alle persone in stato di bisogno
 11. promuovere, favorire e gestire al fine di raggiungere gli scopi Sociali, a titolo indicativo e non esaustivo gruppi di auto mutuo aiuto, sportelli di ascolto, luoghi di accoglienza
 12. organizzare e offrire formazione ai volontari per dare strumenti necessari alla relazione d'aiuto
 13. organizzare eventi culturali e realizzare strumenti editoriali per la diffusione e la promozione degli scopi Sociali
 14. realizzare progetti e attività in contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica, al bullismo, alla sindrome Hikikomori
- 4.3** Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri Associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri Associati. Tutti gli Associati che prestano attività di Volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 4.4** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di Volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

Art.5 - Attività diverse

5.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.Lgs. 117/2017 e dei relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione in dettaglio delle attività diverse.

Art. 6 – Raccolta fondi

6.1 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

TITOLO III
SOCI, CRITERI DI AMMISSIONE, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE,
DIRITTI E DOVERI

Art. 7 – I Soci

7.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano lo spirito, gli ideali e la metodologia;

7.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e, dunque, è esclusa espressamente la partecipazione temporanea alla vita Associativa, fermi restando in ogni caso il diritto al recesso, i casi di esclusione e di decadenza dalla qualità di Socio;

7.3 il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore;

7.4 tutti i Soci assumono nei confronti dell'Associazione gli stessi doveri ed hanno facoltà di esercitare gli stessi diritti verso l'Associazione, in vista della realizzazione compiuta ed effettiva del principio di democraticità interna dell'organizzazione Associativa e di effettiva partecipazione alla vita Associativa.

7.5 L'uniformità di disciplina del rapporto Associativo, pertanto, non consente la previsione di alcuna differenza, comunque intesa, di trattamento fra i Soci con riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

7.6 I Soci sono suddivisi in: fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti:

1. i Soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. i Soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo Sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
3. i Soci sostenitori sono coloro che il Consiglio Direttivo riconosce per il sostegno economico fornito alle attività dell'Associazione;
4. i Soci benemeriti sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

7.7 All'Associazione possono altresì aderire Associazioni di Promozione Sociale e altri Enti del Terzo settore, con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione Sociale associate. Essi partecipano all'attività Associativa attraverso un proprio rappresentante che comunicano al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8 - Ammissione e domanda

8.1 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione, precisando di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita Associativa e di impegnarsi all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, delle delibere dell'Associazione, e al pagamento delle quote associative annuali, sin tanto che resterà iscritto all'Associazione.

8.2 La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

8.3 In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

8.4 L'ammissione viene comunicata, di regola, all'interessato a mezzo posta raccomandata a/r e/o in modalità telematica (trasmissione a mezzo e-mail o PEC laddove l'interessato abbia provveduto ad indicarle in sede di domanda) ed annotata nel libro degli Associati;

8.5 In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la

comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 9 - Recesso ed esclusione

9.1 La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione, scioglimento o decesso.

9.2 L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota Associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

9.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione degli Associati per:

1. realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi Associativi;
2. inosservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi Associativi;
3. morosità.

9.4 Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata a/r all'Associato escluso, il quale può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 10 - Diritti e obblighi degli Associati

10.1 I Soci versano annualmente la quota Associativa e possono essere chiamati a contribuire alle spese con contributi finalizzati allo svolgimento di specifiche attività Associate come deliberato, tempo per tempo, dal Consiglio Direttivo.

10.2 L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato escludendo ogni forma di discriminazione.

10.3 Gli Associati hanno diritto a:

1. partecipare all'Assemblea;
2. votare (direttamente o per delega) il bilancio e ogni altra proposta di delibera;
3. esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche Associate;
4. concorrere al raggiungimento degli scopi Associativi;
5. essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
6. usufruire dei servizi dell'Associazione;
7. esaminare i libri Sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
8. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

10.4 Gli Associati sono tenuti a:

1. osservare le norme del presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
2. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi Associativi, secondo gli indirizzi degli Organi direttivi;
3. versare regolarmente la quota Sociale annuale;
4. svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli Organi Associativi;
5. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Art. 11 - Volontari

11.1 I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

11.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

11.3 L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

11.4 Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

11.5 La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

11.6 L'Associazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di Volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i..

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Organi

12.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.

12.2 L'elezione degli Organi dell'Associazione è informata a criteri e principi di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, dei quali l'Associazione, tramite i suoi organi, assicura il rispetto.

12.3 Gli organi Sociali e l'organo di controllo restano in carica 4 (quattro) anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

12.4 Fatta eccezione per l'organo di controllo e/o il Collegio dei Revisori, tutte le cariche Associative sono elettive e gratuite

12.5 Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge

Art. 13 – L'Assemblea

13.1 L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, si compone di tutti gli Associati in regola con il versamento della quota Associativa, ognuno dei quali ha diritto a un voto.

13.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, tutte le volte che sia ritenuto utile dal Consiglio Direttivo, o quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

13.3 La convocazione è effettuata dal Presidente, ovvero, trascorsi 30 giorni nell'inerzia del Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati, mediante pubblicazione della convocazione sul sito internet e comunicazione scritta agli Associati. La convocazione scritta deve essere inviata, tramite lettera raccomandata o PEC, o e-mail, o messaggio "Whatsapp", o con altri sistemi telematici tracciabili, almeno quindici giorni prima della data fissata a tutti gli Associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data e ora dell'adunanza.

13.4. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. Approvare la relazione di attività e il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
2. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
3. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli Associati;
6. Approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno, il programma e il bilancio preventivo,

- per l'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
7. Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 8. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 9. Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati abbia richiesto al Presidente di indicare nell'ordine del giorno;
 10. Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 11. Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 12. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 13.5** Salvo quanto stabilito all'art. 14.3 e all'art. 22, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, non raggiungendosi le presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati presenti;
- 13.6** La seconda convocazione non può avvenire nella stessa giornata della prima;
- 13.7** Ciascun Associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro Associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare un massimo di tre Associati; non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.
- 13.8** In caso di Soci impossibilitati a presentarsi di persona, potranno partecipare all'Assemblea collegandosi alla stessa in conference call o video conferenza;
- 13.9** Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo;
- 13.10** Agli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro Associati, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro Associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno;
- 13.11** I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità derivante da atti pregiudizievoli;
- 13.12** L'assemblea è presieduta dal Presidente, ne viene redatto verbale a cura di un segretario da esso nominato;
- 13.13** L'assemblea delibera con la maggioranza degli Associati presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che per le previsioni di cui all'art. 22.
- 13.14** Ogni Associato ha diritto a consultare il verbale ed estrarne copia

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

- 14.1** Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 14.2** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e necessariamente in numero dispari ed è eletto dall'Assemblea tra gli Associati.
- 14.3** In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato, subentrerà il primo dei candidati non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea, previo rituale inserimento della proposta di revoca nell'ordine del giorno, con la maggioranza dei 2/3 degli Associati presenti.
- 14.4** Il Consiglio si riunisce almeno 3 volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione scritta del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 14.5** La convocazione scritta deve essere inviata ai componenti del consiglio, tramite lettera raccomandata, o PEC, o e-mail, o messaggio "Whatsapp", o con altri sistemi telematici tracciabili, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail o messaggio "Whatsapp" o con altri sistemi telematici tracciabili, inoltrati

almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

14.6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. compiere tutti gli atti per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto;
2. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
3. eleggere al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente;
4. nominare al suo interno il Segretario e il Tesoriere;
5. nominare i componenti del Comitato Scientifico;
6. amministrare, curando la realizzazione delle attività Sociali e disponendo delle risorse economiche;
7. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
8. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività per l'anno successivo;
9. fissare l'ammontare della quota Associativa annuale, ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative;
10. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo), nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché la rendicontazione Sociale sull'attività svolta se richiesta e nei casi previsti dalla normativa vigente, la quale avrà caratteri di coerenza e conformità rispetto agli obiettivi prefissati e al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, oltretutto, se richiesto, al programma dell'attività da svolgere con relativo bilancio preventivo dei costi;
11. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
12. accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
13. deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione di Soci;
14. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
15. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
16. istituire sezioni regionali o locali;
17. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
18. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo Sociale.

14.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.8 Di ogni riunione deve essere redatto e approvato il verbale. Ogni Associato ha diritto a consultarlo e estrarne copia.

Art. 15 - Il Presidente

15.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, il potere di firma, è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad accettare donazioni da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze, e dandone successivamente comunicazione al Consiglio Direttivo. Inoltre:

1. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.
2. conferisce agli Associati procura speciale per la gestione di attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
3. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4. determina e stipula accordi con altri enti pubblici e privati.

15.2 In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

15.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della delibera con cui gli vengono attribuite le funzioni di Presidente.

Art. 16 - Il Segretario e il Tesoriere

16.1 Il Segretario ha principalmente i seguenti compiti:

1. provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
2. essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

16.2 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

1. predisporre, se richiesto, lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
2. provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità e della cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
3. provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, con possibilità di delegare altri membri del Consiglio Direttivo e altri Associati.

16.3 Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 17 - Comitato Scientifico

17.1 L'Assemblea può, se lo ritiene necessario, prevedere l'istituzione di un organo denominato Comitato Scientifico; questo potrà essere composto da un massimo di 10 (dieci) persone. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Direttivo.

17.2 I suoi componenti rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. I componenti nominano al loro interno il Presidente che può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

17.3 I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti.

17.4 Il Comitato Scientifico svolge una funzione di indirizzo e di attività consultiva per l'Associazione, al fine di contribuire alle sue scelte strategiche generali.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei conti

18.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Associati.

18.2 Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il Collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

Art. 19 - Organo di Controllo

19.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

19.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

19.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

TITOLO V

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E LIBRI SOCIALI

Art.20 - Fondo comune e risorse economiche

20.1 Il fondo comune è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. dai contributi dei Soci (quote Sociali, contributi ed elargizioni straordinari);
2. da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;
3. dalle entrate che pervengono all'Associazione nella realizzazione delle attività di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto;
4. da avanzi di gestione, fondi, riserve;
5. da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione.

20.2 Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

20.3 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote e contributi degli Associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. contributi da enti privati;
6. raccolte fondi;
7. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs 117/2017;
8. rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
9. corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
10. erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
11. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85, del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
12. proventi dalle attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
13. altre entrate compatibili con le finalità Sociali dell'Associazionismo di promozione Sociale.

20.4 I versamenti al fondo comune sono a fondo perduto; in nessun caso (neppure di scioglimento dell'Associazione estinzione, morte, recesso o esclusione) può farsi richiesta di quanto versato;

20.5 La quota Associativa non è restituibile in caso di recesso, di decesso, scioglimento o perdita della qualità di Associato, non è trasmissibile ne' è soggetta a rivalutazione.

Art.21 – Bilancio o Rendiconto economico-finanziario

21.1 L'esercizio Sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

21.3 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, da effettuarsi entro

il 30 aprile dell'anno successivo.

21.4 Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la l'approvazione, o comunque a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

21.5 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 117/2017;

21.6 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale;

21.7 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87, D.Lgs 117/2017.

Art.22 – Libri

22.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
5. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi Associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

22.2 Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri Associativi.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTO E SCIoglimento

Art. 23 - Modificazioni dello statuto e scioglimento dell'Associazione

23.1 Il presente statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno la metà degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

23.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 24 - Disposizioni finali

24.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

24.2 In caso di controversia riguardante l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto i Soci si impegnano a non aderire altra Autorità oltre all'Assemblea dei Soci.

Art. 25 - Norme transitorie

25.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

25.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Emilia, lì 23 ottobre 2020

Il Presidente *Vincenzo Gili*

Il Segretario *Adriana Gili*

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 28 OTT. 2020 SERIE 3
N. 5335 CON C. IL DIRETTORE DELL'U.T.

FINHA S. DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE A.I.
CARLO CYCCARELLI

Giulia La Ferretti

